

**Proposta di legge**  
**Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018-2020**

**Relazione illustrativa**

**Art. 1:** La norma di cui trattasi è volta a modificare la l.r. 52/2006. In particolare, al fine di assicurare e garantire l'uniformità di applicazione dell'imposizione fiscale su tutto il territorio nazionale, si è evidenziata una criticità nella gestione della tassazione relativa ai veicoli destinati ad uso privato in locazione senza conducente. Infatti, stante l'attuale sistema di pagamento della tassa automobilistica, alcuni canali di riscossione autorizzati all'incasso del tributo regionale non sono in grado di gestire correttamente il tariffario previsto dalla normativa regionale, generando, pertanto, non solo una difformità di trattamento, ma anche un contenzioso tributario con ovvie ripercussioni sull'Amministrazione regionale e sul contribuente. L'intervento proposto pertanto consiste nell'eliminazione dell'intervento previsto ai commi 2 quinquies 3 e 2 decies dell'art. 1 bis della l.r. 52/2006, ma alla luce dell'andamento generale delle entrate riferite alla tassa automobilistica regionale nei primi 5 mesi dell'anno, rispetto al quale si può affermare che l'agevolazione che ora si elimina non abbia di fatto trovato applicazione, si ritiene di confermare le previsioni di entrata a tale titolo contenute nel bilancio di previsione 2018/2020.

**Art. 2:** Con l'articolo 2 vengono recepite, anche a seguito di un accordo fra gli uffici legislativi di Giunta e Consiglio, le osservazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze relative alla modifica introdotta con l'articolo 14 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 78 (27 dicembre 2017, n. 78 (Legge di stabilità per l'anno 2018)) all'articolo 27 bis della legge regionale 09 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), sostituendo le parole "l'annualità 2018" con le parole "il quadriennio 2015-2018", in quanto l'intendimento della norma era quello di prorogare al 2018 le misure di riduzione temporanea degli assegni vitalizi e la vecchia formulazione poteva determinare incertezze applicative.

**Art. 3:** L'articolo 32 septies della l.r. 82/2015, concernente il commissariamento del Consorzio per la Zona Industriale Apuana, è volto sia al superamento delle criticità stratificate nella gestione del Consorzio in vista del definitivo scioglimento del consorzio sia al completamento dell'azione di risanamento della situazione debitoria consortile prima della definitiva e prossima messa in liquidazione. La gestione economica del Consorzio da diversi anni registra un forte disavanzo, con una significativa esposizione debitoria, tale da aver richiesto sia un intervento normativo per procedere ad una gestione del Consorzio attraverso la nomina di un commissario per la gestione provvisoria sia l'erogazione di contributi straordinari per il ripianamento. L'articolo 3 dispone l'assegnazione di un ulteriore contributo straordinario di euro 500.000,00 a fronte dell'incremento di costi volti a definire l'azione di risanamento della situazione finanziaria e di riequilibrio del bilancio dell'ente, da stanziare sull'esercizio di bilancio 2018 nelle more del processo di riorganizzazione dell'ente e in vista del suo prossimo scioglimento. Per il prosieguo della gestione provvisoria commissariale per il quale si è determinata la prossima scadenza con decreto del Presidente della Giunta regionale del 15 dicembre 2017, n. 192 si deve far fronte a spese straordinarie per consulenze per affrontare alcune controversie in materia giuslavoristica, spese legali per ricorsi riguardanti dipendenti dimissionari e in organico, per il sostenimento di spese per ammortizzatori sociali per il personale. Altro fronte dei costi riguarda cifre importanti per risarcimenti per incidenti occorsi sulla rete stradale di appartenenza del Consorzio ZIA e per la segnaletica da apporre sulla rete stradale stessa. Altra voce di costo significativa risulta l'avvalersi di consulenze tecniche che devono essere richieste in vista della prevista vendita dell'area ex Eaton a conclusione dell'accordo di programma stipulato con la Regione negli anni 2013-2014.

**Art. 4:** Le modifiche apportate all'articolo 12 della l.r. 16/2017 con il comma 1 sono funzionali alla

rappresentazione in bilancio, ai sensi del paragrafo 5.5 dell'allegato 4/2 del d. lgs. 118/2011 e smi, dell'accollo della posizione di mutuo posizione n.4445555 in passato contratto dalla Provincia di Massa Carrara per l'acquisizione dell'immobile posto in Massa, in via Marina Vecchia, attualmente sede di uffici regionali; tali modifiche si rendono necessarie in quanto nell'anno 2017 non è stato provveduto a tale regolazione contabile, che viene adesso prevista per l'anno 2018. La copertura finanziaria della spesa prevista per l'annualità 2018 per l'importo di euro 634.529,83 risulta oggi garantita nell'ambito degli stanziamenti della pertinente Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 05 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2018 - 2020, annualità 2018, così come integrati con la contestuale proposta di legge di 1° variazione al bilancio di previsione 2018/2020. Le abrogazioni di cui al comma 2 invece sono conseguenza meramente contabile di quanto previsto al comma 1; vengono pertanto cancellate le variazioni di bilancio che nell'anno 2017 rappresentavano la modalità di copertura finanziaria dell'operazione di regolazione contabile dell'operazione di accollo del citato mutuo.

**Art. 5:** La Regione Toscana ha disciplinato nell'articolo 19 della legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017) come poi modificato dall'articolo 23 della l.r. 68/2017 le modalità di intervento a tutela del completamento del progetto "Centro per la Ricerca e l'Alta Formazione a servizio del distretto tessile pratese" (C.R.E.A.F.). Al proposito si ricorda che C.R.E.A.F. s.r.l. è una società a totale partecipazione pubblica (Comune di Prato, Comune di Montemurlo, Comune di Carmignano, Comune di Vaiano, Comune di Poggio a Caiano, Comune di Vernio, Comune di Cantagallo e la Provincia di Prato che detiene l'81,69 % del capitale sociale, rappresentando l'azionista di maggioranza) appositamente costituita per favorire lo sviluppo della ricerca e formazione del distretto tessile pratese. Con sentenza n. 24/2017 il Tribunale di Prato ha dichiarato il fallimento della Società. Valutata la strategicità dell'intervento, la Regione Toscana ha quindi stabilito di attivare le procedure idonee ad un'adeguata tutela del suddetto progetto, con le procedure disciplinate dal r.d. n. 267/1942 (Legge Fallimentare) e – in particolare – tramite la presentazione di una proposta di concordato fallimentare veicolata grazie all'intervento di Sviluppo Toscana S.p.a., società in house della Regione. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 19, fondamentale e prioritaria rispetto alla presentazione della proposta di concordato è la sottoscrizione di un accordo di programma tra la Regione Toscana e i due principali soci di C.R.E.A.F s.r.l. ovvero Provincia di Prato e Comune di Prato. In conseguenza dell'evolversi del confronto in corso tra Regione, Provincia e Comune di Prato per l'attuazione dell'operazione, è emersa la necessità di prevedere una disciplina più esaustiva delle modalità di finanziamento del completamento e della gestione dell'immobile, da parte della Regione oltre che di Provincia e Comune. Oltre che di mero finanziamento degli oneri per il completamento e la gestione del progetto occorre tener conto di un'articolazione di impegni a carico del Comune e della Provincia, che meglio possono assicurare la tenuta del progetto – cioè la messa in funzione e la valorizzazione del Centro – anche alla luce delle capacità di supporto tecnico-organizzativo degli enti stessi a favore di Sviluppo Toscana S.p.a., società che sarà proprietaria dell'immobile a seguito dell'accettazione della proposta di concordato fallimentare. Pertanto le modifiche legislative apportate con la norma in questione prevedono al comma 1 che la Regione concorra, attraverso la società Sviluppo Toscana S.p.A., agli oneri di completamento per la messa in esercizio dell'investimento, pur sempre nell'ambito dell'originario importo di euro 8.000.000,00, che risulta capiente tenuto conto della composizione dell'attivo fallimentare (in parte l'immobile per un valore stimato di 5,7 milioni, in parte liquidità e in parte crediti) che Sviluppo Toscana acquisirà con la proposta di concordato, e del fatto che l'IVA sull'operazione immobiliare è recuperabile dalla società. Non sono previsti pertanto a tale titolo oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

**Art. 6:** A seguito di un riesame dei testi successivo alle segnalazioni del MEF, si è rilevato come

nella modifica della l.r. 53/2017 (Interventi indifferibili ed urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 9 e 10 settembre 2017 verificatisi nei territori dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e Collesalveti) recata dagli articoli 28 e 32 della legge di accompagnamento alla terza variazione di bilancio (68/2017) si sia effettivamente prodotta un'apparente incongruenza. Ferma restando, infatti, la volontà di portare a 37.000.000,00 di euro complessivi la dotazione degli “interventi indifferibili ed urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici del 9 e 10 settembre 2017”, è rimasto identico il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 53/2017 (di copertura finanziaria), ove compare la cifra di 20.000.000,00 (lo stanziamento originario). Tale comma riguardava infatti la modalità di reperimento della copertura finanziaria dell'originario importo di 20.000.000,00, inizialmente destinato agli interventi straordinari di cui all'articolo 1; analogamente per quanto riguarda il comma 4 dello stesso articolo 4 della 53/2017 (importo 8.000.000,00) inizialmente destinato ai contributi sociali in favore della popolazione. Posto quindi che la variazione di bilancio recata con gli originali commi 2 e 4 era già stata apportata al momento dell'approvazione della l.r. 68/2017, al fine di sanare l'apparente incongruenza dei riferimenti sopra descritti si procede all'abrogazione dei commi 2 e 4 dell'articolo 4 della l.r. 53/2017.

**Art. 7:** viene corretto un errore materiale, presente nell'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018), indicandosi l'esatto Programma (Programma 01 “Sviluppo e la valutazione del turismo”), che reca lo stanziamento necessario.

**Art. 8:** Con l'articolo si procede a dare seguito all'impegno assunto nei confronti del MEF abrogando l'articolo 15 della l.r. 77/2017, che prevedeva la proroga delle graduatorie, oggetto di osservazioni da parte della Funzione pubblica e non impugnato a seguito dell'impegno all'abrogazione cui ora appunto si procede.

**Art. 9:** A seguito delle dimissioni del Comitato di gestione dell'ATC Firenze Sud, motivate dall'impossibilità di assicurare il regolare funzionamento dell'ATC per la grave situazione finanziaria creatasi a seguito del subentro nei rapporti giuridici facenti capo al soppresso ATC provinciale di Firenze, è stato nominato un commissario regionale. La gestione commissariale ha riscontrato che il bilancio versa in una situazione di disavanzo pari a 136.000,00 euro e che quindi mancano le disponibilità necessarie per assicurare l'ordinaria gestione dell'ATC Firenze Sud. Pertanto l'articolo in questione prevede che la Giunta, per consentire all'ATC Firenze Sud di superare le proprie temporanee difficoltà finanziarie, conceda a tale soggetto un'anticipazione finanziaria da restituire entro 24 mesi per un importo di euro 136.000,00, che corrisponde al disavanzo finanziario dell'ATC n. 5 Firenze Sud accertato dal commissario nominato ai sensi della l.r. 53/2001.

**Art. 10:** Il regolamento (CE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE, 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio, prevede sovvenzioni agli stati membri per fare fronte, nel campo della sanità vegetale, a misure di emergenza adottate contro gli organismi nocivi. L'articolo 18 prevede indennizzi, tra l'altro, in favore delle imprese o dei proprietari di piante, prodotti vegetali o altri oggetti trattati, che, come misura di emergenza adottata dal Servizio fitosanitario regionale, hanno dovuto trattare, distruggere e rimuovere tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti. La norma comunitaria prevede sovvenzioni, con un tasso di contribuzione che copre almeno il 50% e fino al 100% delle spese

sostenute, agli Stati membri che abbiano adottato le misure sopra descritte. Con la presente norma la Giunta regionale prevede di poter indennizzare le imprese destinatarie di prescrizioni di misure fitosanitarie ufficiali emesse dal Servizio fitosanitario regionale al fine di eradicare focolai di organismi nocivi alle piante, nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2, fino all'importo complessivo di euro 1.000.000,00 per l'anno 2018. La metodologia calcolo utilizzata per la stima dell'importo previsto per indennizzi alle imprese vivaistiche per le piante distrutte nella attività di eradicazione del focolaio di tarlo asiatico (*Anoplophora chinensis*) in Comune di Pistoia, prende le mosse dalla d.g.r. 1102 del 9/10/2017, la quale approvava un apposito Piano di intervento, anche ai fini della distruzione di un'ingente numero di alberi ed arbusti colpiti dal Tarlo Asiatico dopo il ritrovamento di un focolaio di tale insetto nel Comune di Pistoia nell'autunno 2017. Nel maggio 2018 sono stati completati tutti gli interventi di distruzione delle piante nella zona focolaio, distruggendo tutte le piante sintomatiche e quelle suscettibili di essere attaccate dal tarlo che si trovavano nel raggio di 100 metri, coinvolgendo 10 vivai.

**Art. 11:** La Regione Toscana, in considerazione della crisi socio-economica che attraversa da alcuni anni i territori della Montagna e in particolare dell'Amiata, ha previsto una strategia complessiva di intervento istituzionale volta al suo rafforzamento. Tale strategia è stata delineata già nel Programma Regionale di Sviluppo PRS 2016-2020 (Progetto Regionale 3 "Politiche per la Montagna e per le Aree Interne") e confermata nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEF 2018) (Progetto Regionale 10). Con la delibera della G.R. n. 469 del 24/5/2016, sono stati poi definiti gli indirizzi per l'attuazione della stessa, attraverso:

- a) l'individuazione esatta dei comuni interessati dalla strategia;
- b) la previsione di una riserva o premialità nei bandi di finanziamento da riservare alle imprese operanti in quel territorio;
- c) la sottoscrizione di un protocollo di intesa con le Unioni dei Comuni finalizzato all'elaborazione di un "Progetto di valorizzazione del territorio dell'Amiata".

Successivamente, con decreto direttoriale del MISE del 19/12/2016, il territorio compreso nei Comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio e Radicofani è stato riconosciuto quale Area di crisi non complessa. Con il Protocollo d'intesa, già previsto dalla Delibera della G.R. n. 469 del 24/5/2016 sopra richiamata, adottato con la d.g.r. n. 760/2017 e sottoscritto tra Regione Toscana e l'Unione dei comuni individuati con la stessa delibera, si compie un successivo passo andando a costituire un Nucleo tecnico operativo, composto dalle Direzioni Regionali interessate ai contenuti del Protocollo di intesa e dalle amministrazioni comunali coinvolte; il Nucleo è stato incaricato di definire quali interventi a carattere strutturale sono necessari per i territori interessati. Tra gli interventi che, attraverso tale Nucleo Tecnico Operativo, sono stati elaborati e proposti, vi sono quelli rivolti al miglioramento della fruizione turistica del territorio, quali in particolare le infrastrutture dedicate al turismo sportivo invernale (impianti di risalita e innevamento) e a quello estivo all'aria aperta (sentieri, percorsi trekking, punti di sosta e di ristoro). Gli interventi proposti di infrastrutturazione prevedono che la Regione si faccia carico del cofinanziamento in misura variabile dal 50 all'80%, unitamente ai comuni dell'area interessati. A tale scopo la norma finanziaria prevede e stanziava risorse finanziarie per euro 500.000,00 finalizzate al cofinanziamento di questi interventi che si presuppone possano essere, almeno in parte, capaci di migliorare la fruizione e l'accessibilità turistica del territorio e di conseguenza modificare la situazione economico-occupazionale dell'Amiata. I progetti saranno finanziati in considerazione dello stato di progettazione e di possibile attuazione, previa stipula di un accordo, anche di programma, con i comuni interessati alla realizzazione delle opere. La deliberazione della Giunta Regionale disciplinerà successivamente le modalità di assegnazione, di rendicontazione e di erogazione del contributo assegnato.

**Art. 12:** La norma finalizzata all'assegnazione del contributo a titolo di sostegno alle spese di organizzazione del Carnevale di Viareggio, edizione 2018, è volta a colmare un vuoto normativo nel quadro regionale in quanto la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle

disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) non ascrive tali manifestazioni fra le attività culturali e consente di intervenire solo a sostegno dei soggetti professionali dello spettacolo dal vivo. Tale intervento comunque viene finanziato mediante risorse assegnate alla missione inerente la "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", ed in particolare al Programma "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", in coerenza con l'approvazione della legge 22/11/2017, n. 175 (Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia) la quale stabilisce che: "La Repubblica promuove e sostiene le attività di spettacolo svolte in maniera professionale, caratterizzate dalla compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico, in un contesto unico e non riproducibile" e in particolare, i "carnevali storici e le rievocazioni storiche". Nel quadro normativo determinato dalla legge 175/2017 la Giunta ritiene opportuno, in assenza di specifiche disposizioni normative regionali, provvedere all'assegnazione del contributo a titolo di sostegno alle spese di organizzazione del Carnevale di Viareggio, edizione 2018.

**Art. 13:** Al fine del mantenimento del piano di sostenibilità economica e finanziaria della gestione della Fondazione del precedente triennio 2015- 2017, ora prorogato con riferimento anche al 2018, l'amministrazione regionale ritiene opportuno autorizzare l'assegnazione di un contributo per l'annualità 2018 pari a euro 660.000,00 finalizzato al pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Fondazione stessa per la realizzazione del teatro all'interno del Parco della musica a Torre del Lago Puccini nel Comune di Viareggio.

**Art. 14:** Al fine di concorrere al superamento delle difficoltà finanziarie e di garantire la continuità dell'attività della Fondazione Orchestra Regionale Toscana, l'amministrazione regionale ritiene di concedere la rateizzazione della restituzione di euro 1.656.000,00, erogata nell'anno 2015 in favore della Fondazione ai sensi dell'art. 41 della l.r. 21/2010 relativo al Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo, secondo un piano triennale articolato in ratei di euro 300.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 ed euro 1.056.000,00 per l'annualità 2020.

**Art. 15:** Si rende necessario introdurre la disciplina della gestione e del finanziamento del Canale Battagli a decorrere dal 1° luglio. Il canale ha, infatti, perso l'originaria funzionalità demaniale e pertanto viene previsto che sia gestito dai comuni territorialmente interessati e che siano avviate le procedure perchè sia acquisito al loro patrimonio. Si rende quindi necessario disciplinare la fase transitoria nelle more del processo di sdemanializzazione delle relative aree garantendo la continuità per gli utilizzatori della risorsa idrica. Con il comma 5 viene altresì prevista la possibilità di avvalimento del Consorzio di Bonifica territorialmente competente da parte dei comuni per la gestione di tale canale multifunzionale e per le concessioni di utilizzo della risorsa idrica. Poiché viene previsto che i costi della gestione e della manutenzione ordinaria e straordinaria del Canale siano a totale carico dei comuni, si può affermare che la norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 16:** In attuazione dell'accordo di programma sottoscritto in data 24 maggio 2010 e approvato con d.p.g.r. 93 dell'8 giugno 2010 tra la Regione Toscana, la Provincia di Livorno, il Comune di Livorno, l' Azienda USL 6 di Livorno, la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana, la Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Pisa e Livorno, la Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana le parti hanno definito le azioni coordinate per la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero di Livorno e delle connesse opere infrastrutturali. Per la realizzazione di queste ultime sono previste nell'accordo risorse pari a 15 milioni di euro. A seguito dell'accordo sottoscritto a fine dicembre 2012 (approvato in schema con d.g.r. 1198/2012) tra Regione Toscana, Comune di Livorno e Azienda USL 6 di Livorno, sono state liquidate le risorse, pari a 3.500.000,00 euro, per la realizzazione del primo lotto delle opere infrastrutturali, tra quelle indicate nell'a.d.p. del 2010, per le quali il Comune di Livorno aveva già predisposto i progetti definitivi. Il Comune di Livorno

poteva procedere in tal modo all'approvazione del progetto definitivo e ad avviare le procedure di gara. Il Comune di Livorno può utilizzare i 3,5 milioni di euro già erogati in attuazione dell'a.d.p. del 2010 e dell'accordo del 2012 per la realizzazione delle opere infrastrutturali ivi previste, a prescindere dalla realizzazione della nuova struttura ospedaliera. Viene altresì disciplinata la rendicontazione delle somme erogate in modo da assicurare la rispondenza delle opere realizzate e finanziate con le risorse regionali a quelle previste nell'accordo, fermo restando il recupero delle somme non utilizzate per tali finalità come risulta dalla documentazione a corredo del collaudo tecnico amministrativo.

**Art. 17:** Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla legge se ne dispone la sua entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.